

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***Nuove associazioni di volontariato e di promozione sociale – IV° parte***

di **Guido Martinelli**

Il nuovo codice introduce per gli enti del terzo settore **tre nuovi regimi forfettari per la determinazione del reddito d'impresa per le attività commerciali** svolte: uno all'[articolo 80](#), dedicato agli **enti non commerciali** del terzo settore, e altri due disciplinati dall'[articolo 86](#), previsti in favore delle attività commerciali svolte rispettivamente dalle **associazioni di promozione sociale** e dalle **organizzazioni di volontariato**.

Questo porta a **cinque** i regimi speciali che potenzialmente sono applicabili agli enti non commerciali:

- la L. 398/1991, applicabile ora solo alle sportive;
- l'[articolo 145 Tuir](#) che rimane per gli enti non commerciali che non siano enti del terzo settore;
- l'[articolo 80 del codice del terzo settore](#), per gli enti che ne facciano parte diversi da quelli di promozione sociale o di volontariato;
- l'articolo 86 del codice del terzo settore per le organizzazioni di volontariato;
- l'articolo 86 del codice del terzo settore per le associazioni di promozione sociale.

Ebbene, continuiamo l'analisi, iniziata in un [precedente contributo](#) di questi ultimi. L'articolo 86 del codice del terzo settore consente l'accesso **agli enti del volontariato e della promozione sociale**: *“se nel periodo di imposta precedente hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo di imposta, **non superiori a 130.000 euro** o alla diversa soglia che dovesse essere autorizzata dal Consiglio dell'Unione europea”*.

L'ingresso nel regime avviene per **opzione** mediante comunicazione nella dichiarazione annuale o nella dichiarazione di inizio attività nel caso in cui si presuma la sussistenza del requisito oggettivo del volume d'affari sopra indicato.

Da segnalare che, contrariamente a quanto accade nel regime della L. 398/1991, abrogato per gli enti del terzo settore, alcun ruolo nel regime in esame appare essere svolto dalla SIAE.

Diverso appare il coefficiente di redditività applicabile, **l'1% per le organizzazioni di volontariato e il 3% per quelle di promozione sociale**.

Fermo restando l'obbligo di conservazione della documentazione di incasso e di spesa, gli enti

che applicano il regime in esame **sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili**. Si mantiene **l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi**.

Novità rispetto al noto regime di cui alla L. 398/1991 è dato dall'**esonero dall'obbligo di operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del D.P.R. 600/1973** con il solo onere di dover indicare in dichiarazione il codice fiscale e l'importo pagato sul quale all'atto del pagamento non è stata operata la ritenuta.

**Ai fini Iva non viene esercitata la rivalsa di imposta** per le operazioni nazionali, per quelle internazionali si farà riferimento alla disciplina generale di cui al D.P.R. 633/1972 e per le operazioni intracomunitarie all'**articolo 38 della L. 427/1993**.

Ne deriva come logica conseguenza che gli enti che applicano detto regime **“non hanno diritto alla detrazione della imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti”**.

Di conseguenza vi sarà anche **l'esonero dalla presentazione della dichiarazione**. L'unico obbligo che **permane**, appunto, sarà quello della numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, la **certificazione dei corrispettivi** (diversamente da quanto previsto dalla L. 398/1991 che ne dispone l'esonero) e di conservazione dei relativi documenti.

Per i ricavi di natura commerciale, per i quali si risultasse debitori di imposta, **l'Iva dovrà essere versata entro il giorno 16 del mese successivo** (anche qui diversamente dalla L. 398/1991 che ne prevedeva il trimestre) a quello di effettuazione delle operazioni.

Il comma 13 crea qualche difficoltà all'interprete. Infatti viene previsto che gli enti in regime forfettario possono “optare” per l'applicazione dell'Iva e dei redditi **“nei modi ordinari ovvero in quelli di cui all'articolo 80”** con ciò creando disorientamento su quale sia, a questo punto, il regime **“naturale”** fiscale degli enti in esame.

Il regime forfettario **cessa di avere applicazione a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui venga meno la condizione per l'accesso**. Anche questa scelta “semplifica” il lavoro per il contribuente rispetto alla previsione della L. 398/1991 che, almeno ai fini Iva, prevede l'uscita dal regime dal mese successivo a quello di superamento del *plafond*.

Gli enti in regime forfettario sono esclusi dalla applicazione degli **studi di settore, parametri o indici sistematici di affidabilità**.

Nel caso di passaggi ad altri regimi che prevedano una determinazione per competenza dei ricavi, quelli che *“in base alle regole del regime forfettario hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché di competenza di tali periodo”*.

Master di specializzazione

**TEMI E QUESTIONI DEL TERZO SETTORE E  
DELL'IMPRESA SOCIALE 2017**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)